

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Con il presente accordo di collaborazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- **Centro Ricerche e Studi dei Laghi**, con sede legale in 10122 Milano, Corso di Porta Vittoria n. 31, P.IVA 03593350121, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dott. Fabiano Rinaldi;

(di seguito per brevità denominato "CRSLaghi")

E

- **E.DA.FO.S. Ente datoriale per la formazione e la sicurezza sul lavoro**, con sede legale in 75029 Valsinni (MT), Via Principe Umberto, 3, P.IVA 05313170655, in persona del presidente Antonio Cerra;

(di seguito per brevità denominato "Socio di Progetto")

PREMESSO CHE

I) CRSLaghi, accreditato in data 6.06.2017 dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio, è un centro di studi e ricerche specializzato (tra l'altro) in attività di ricerca innovativa rivolta alle aziende che sviluppano nuovi processi o prodotti con il supporto dei Servizi di Ricerca e Sviluppo (di seguito "SRS"), attività collegata ad agevolazioni fiscali come previsto dalla Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di Stabilità);

II) CRSLaghi e il Socio di Progetto sono intenzionati a dare inizio ad una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento, in *partnership* e secondo le modalità meglio descritte nel prosieguo del presente Accordo, dell'attività descritta nella precedente premessa I);

III) CRSLaghi e il Socio di Progetto hanno manifestato la reciproca intenzione di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione per lo svolgimento delle attività descritte alla precedente premessa II).

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, CRSLaghi e il Socio di Progetto (di seguito, per brevità, collettivamente denominati anche le "Parti"),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE, ALLEGATI ED INTERPRETAZIONE

1. Le premesse, le definizioni e gli allegati sono parte essenziale ed integrante del presente Accordo.
- 1.2 I titoli delle clausole del presente Accordo sono parte essenziale ed integrante dello stesso.
- 1.3 Le definizioni, i pronomi e ciascuna declinazione nel presente Accordo saranno riferiti al maschile, al femminile, al singolare o al plurale come di volta in volta si renderà necessario.

2. OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo CRSLaghi conferisce incarico al Socio di Progetto affinché questi segnali alla propria clientela e/o ad aziende potenzialmente interessate l'attività svolta dal CRSLaghi nell'ambito dei SRS. La suddetta attività di segnalazione sarà finalizzata al conferimento, dall'azienda al CRSLaghi, di un incarico per l'esecuzione di un progetto di ricerca che possa fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente Legge di Stabilità;
2. l'attività di cui al precedente punto 2.1 potrà essere svolta direttamente dal Socio di Progetto ovvero per il tramite di un soggetto dallo stesso designato, denominato Responsabile Relazioni, che verrà preventivamente formato (unitamente al Socio di Progetto) dal CRSLaghi ed il cui compenso sarà sostenuto direttamente dal Socio di Progetto;
3. il Socio di Progetto e/o il Responsabile Relazioni reperiscono l'azienda interessata al SRS, effettuano un'analisi preliminare di fattibilità e gestiscono la richiesta del SRS mediante presentazione di apposita istanza al CRSLaghi. Una volta accolta l'istanza, il Socio di Progetto e/o il Responsabile Relazioni propongono all'azienda interessata il contratto di ricerca e raccolgono l'ordine finale per il progetto di ricerca;
4. il Socio di Progetto, unitamente ad un Direttore di Dipartimento e ad un Coordinatore di Progetto (entrambi designati ed incaricati dal CRSLaghi), si occupa del servizio di gestione del Progetto di Ricerca che si articola nelle seguenti attività:
 - assistenza all'azienda nelle attività progettuali, consuntive e di rendicontazione;
 - redazione del Fascicolo di Progetto;
 - certificazione dei conti da allocare in credito di imposta per l'anno successivo a quello di esecuzione del Progetto di Ricerca (per il tramite di un revisore dei conti);
 - certificazione della congruità dell'attività aziendale del servizio complessivo di ricerca e sviluppo in relazione alla normativa vigente (per il tramite di un Ente di Certificazione),

5. il Socio di Progetto, nell'esecuzione del servizio di gestione del Progetto di Ricerca, si avvale della collaborazione di un Responsabile di Progetto (da lui designato ed il cui compenso viene dallo stesso integralmente sostenuto), autorizzato ad esibire la card aziendale CRSLaghi, che si occupa delle seguenti attività:
- avvio del Progetto di Ricerca;
 - interazione con l'Azienda attraverso il dialogo con il Datore di Lavoro, con le funzioni amministrative e di gestione delle risorse;
 - elaborazione degli schemi e delle tabelle che dovranno costituire il Fascicolo di Progetto utile al Revisore dei Conti;
 - chiusura del progetto fascicolando il relativo Fascicolo, la Relazione di Ricerca, oltre alla Certificazione del Revisore e la Certificazione dell'Ente di Certificazione, e successiva consegna del materiale all'Azienda;
6. il Socio di Progetto, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo, può esibire la card aziendale del CRSLaghi (che stamperà a sue spese su un format fornito dal CRSLaghi) oltre ad avere facoltà di inserire il logo del CRSLaghi nel proprio materiale pubblicitario. E' fatto espresso divieto al Socio di Progetto di utilizzare, in qualsiasi modo e/o forma, il logo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio.

3. **CORRISPETTIVO**

- 3.1 CRSLaghi riconoscerà al Socio di Progetto, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività descritta al precedente punto 2, una percentuale pari al 90% (novanta per cento) del costo di gestione del progetto di ricerca, equivalente al 45% (quarantacinque per cento) del contratto di ricerca proposto al cliente finale, secondo il modello economico, tariffario e compensi contenuto nel contratto di conferimento di incarico specifico che verrà sottoscritto tra CRSLaghi ed il Socio di Progetto per ogni singolo Progetto di Ricerca, il cui modello viene allegato **sub 1** al presente Accordo;
- 3.2 le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo di cui sopra comprende anche il compenso da riconoscersi al Responsabile Relazioni ed al Responsabile di Progetto, che è integralmente a carico del Socio di Progetto (che provvede al relativo pagamento) e la cui misura verrà stabilita da quest'ultimo in piena autonomia;

3.3 CRSLaghi ed il Socio di Progetto pattuiscono espressamente che il corrispettivo di cui al precedente punto 3.1 si considererà maturato e pagabile solo quando gli affari saranno andati a buon fine, con ciò intendendosi l'avvenuto integrale incasso da parte di CRSLaghi del corrispettivo di cui al contratto per il Progetto di Ricerca concluso con la collaborazione del Socio di Progetto, e verrà riconosciuto al Socio di Progetto secondo i ratei e le tempistiche stabilite volta per volta dalle Parti nel contratto di conferimento di incarico specifico.

4. DURATA ED ESCLUSIVA

4.1 La durata del presente Accordo è pattuita tra le parti a tempo indeterminato, con facoltà per entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo con preavviso di giorni 180 (centottanta), che dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata R/R ovvero a mezzo PEC.

4.2 Le parti concordano espressamente che il Socio di Progetto, per tutta la durata del presente Accordo, non potrà stipulare con istituzioni, società e/o ditte e/o enti concorrenti di CRSLaghi contratti e/o accordi e/o patti aventi ad oggetto pattuizioni analoghe, in tutto o in parte, a quelle contenute nel presente Accordo.

5. RISERVATEZZA E PRIVACY

5.1 Il Socio di Progetto dovrà mantenere strettamente riservate (per tutta la durata del presente Accordo nonché successivamente) tutte le informazioni e/o documenti di cui venisse a conoscenza come risultato delle attività svolte in base al presente Accordo. In particolare, il Socio di Progetto si obbliga a non usare, nè pubblicare o rivelare a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza il consenso scritto dell'altra parte ovvero del soggetto terzo interessato, qualsiasi documento, materiale, informazione e/o conoscenza acquisita o ottenuta nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. La violazione di tale obbligo, considerato dalle Parti adempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., da parte del Socio di Progetto consentirà al CRSLaghi di risolvere il presente Accordo per giusta causa e senza preavviso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con diritto di agire per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa della violazione dell'obbligo di cui al presente punto 5;

5.2 Gli obblighi di riservatezza e tutela della privacy stabiliti al presente punto 5 si estendono al Responsabile Relazioni ed al Responsabile di Progetto designati dal Socio di Progetto (che

sottoscriveranno, per ciascun progetto di ricerca seguito, uno specifico impegno secondo i format qui allegati sub 2), nonché a tutti gli ulteriori soggetti che il Socio di Progetto coinvolgerà nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti, collaboratori esterni, consulenti etc). Il Socio di Progetto risponde solidalmente e direttamente, a titolo risarcitorio, nei confronti del CRSLaghi del mancato rispetto agli obblighi di riservatezza e tutela della privacy da parte di tutti i soggetti di cui sopra.

6 MISCELLANEA

- 6.1. Il presente Accordo contiene l'intero accordo tra le Parti in relazione a quanto ivi pattuito e regolamentato e sostituisce tutti gli accordi precedenti (sia scritti sia orali) intercorsi tra le Parti.
- 6.2. Qualora una delle Parti, in qualsiasi momento, ometta di far applicare qualsiasi disposizione o condizione del presente Accordo o di esercitare qualsiasi diritto in esso contenuta, ciò non ne costituirà una rinuncia e non influenzerà successivamente il diritto di detta Parte di farli applicare.
- 6.3. Qualora alcune clausole del presente Accordo fossero contrarie alla legge ovvero non applicabili, le altre clausole del presente Accordo continueranno a rimanere in vigore e ad avere efficacia.
- 6.4. Nessuna variazione, modifica o alterazione dei termini del presente Accordo sarà valida se non sarà eseguita per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle Parti.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 7.1 Il presente Accordo è soggetto e regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti, a qualsiasi titolo, dal presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegato 1: modello conferimento di incarico specifico;

Allegato 2: modello obbligo di riservatezza del Responsabile Relazioni e del Responsabile Progetto.

Letto, confermato e sottoscritto in n. due (2) esemplari originali in Milano, addì 24 aprile 2018.

Centro Ricerche e Studi dei Laghi

Il legale rappresentante

Dott. Fabiano Rinaldi



In conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni del presente Accordo: articoli 2., 3., 4., 5., 6., 7.

Centro Ricerche e Studi dei Laghi

Il legale rappresentante

Dott. Fabiano Rinaldi



Il Socio di Progetto

Il Presidente
E.DA.FO.S. Ente datoriale

Sede Legale: Via Principe Umberto, 3
75029 Valsinni (MT)

Sede Operativa: Via Copernico, 51/55
84092 Bellizzi (SA)

P.I.: 0531317 065 5

Il Socio di Progetto

Il Presidente



E.DA.FO.S. Ente datoriale

Sede Legale: Via Principe Umberto, 3
75029 Valsinni (MT)

Sede Operativa: Via Copernico, 51/55
84092 Bellizzi (SA)

P.I.: 0531317 065 5